

Allegato "A" parte integrante e sostanziale



## COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

**CONTRATTO DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A  
TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO DI PASSAGGIO DIRETTO PER  
MOBILITA' (art. 81, comma 2, CCPL ) 2016-2018**

Il giorno \_\_\_\_/07/2024 nella sede della Comunità Valsugana e Tesino a Borgo Valsugana - Piazzetta Ceschi, 1

Sono presenti i signori:

1. **Biscaro Sonia** Segretario della Comunità Valsugana e Tesino domiciliata per la carica presso la sede della Comunità, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta.

2. **Buffa Fernanda** nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

### premesse

- che con nel decreto del Presidente n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_/07/2024, è stato disposto il passaggio diretto nel ruolo del personale della Comunità Valsugana e Tesino della sig.a **Buffa Fernanda**, dipendente della Comunità di Alta Valsugana e Bersntol, a far data dal 1° settembre 2024.

### si stipula il seguente contratto di assunzione

#### Art. 1 OGGETTO

La Comunità Valsugana e Tesino assume la sig.a **Buffa Fernanda** nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, **cod. fisc.** \_\_\_\_\_ con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di passaggio diretto per mobilità, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2018 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 1° ottobre 2018.

Art. 2  
INQUADRAMENTO

La sig.a **Buffa Fernanda** è inquadrata nella categoria **D - livello base, 3<sup>a</sup> posizione retributiva** nella figura professionale di **Assistente Sociale**.

Art. 3  
DECORRENZA

Il rapporto di lavoro avrà inizio dal giorno **1° settembre 2024**.

Art. 4  
SEDE DI LAVORO

La sede di lavoro è la sede della Comunità Valsugana e Tesino – Borgo Valsugana (TN).

Art. 5  
MANSIONI

Le mansioni che saranno affidate alla cura della sig.a **Buffa Fernanda** saranno stabilite dal **Responsabile del Settore socio-assistenziale** della Comunità Valsugana e Tesino, nell'ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadramento di cui al precedente articolo 2, come delineati dall'Accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali dd. 20/04/2007 e s.m..

Art. 6  
ORARIO DI LAVORO

L'orario settimanale di lavoro è fissato in **36 ore**, articolato su **5 giorni** settimanali.

Art. 7  
PERIODO DI PROVA

La sig.a **Buffa Fernanda** non è soggetta a periodo di prova.

Art. 8  
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Alla sig.a **Buffa Fernanda** è attribuito, a decorrere dal 1° settembre 2024, il seguente trattamento economico fondamentale relativo alla categoria D, livello Base, 3<sup>a</sup> posizione retributiva, secondo il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - Stipendio iniziale  | Euro 22.599,72 |
| - Assegno annuo lordo | Euro 3.360,00  |

- Indennità integrativa speciale Euro 6.545,06
- tredicesima mensilità
- assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura di legge
- ogni altra indennità prevista dalla legge e dal contratto collettivo.

All'atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto al prestatore di lavoro il TFR, secondo le disposizioni vigenti.

#### Art. 9 FERIE

Alla dipendente spettano le ferie nella misura stabilita dall'art. 47 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 01.10.2018.

#### Art. 10 OBBLIGHI PREVIDENZIALI

La dipendente è regolarmente iscritta presso gli Istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 11 RECESSO

Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal rapporto di lavoro deve avvenire con preavviso di **4 mesi**, decorrente dal ricevimento della lettera di licenziamento o di dimissioni.

In caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà. La dipendente deve comunque proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza del preavviso.

#### ART. 12 CLAUSOLA PANTOUFLAGE

La dipendente è consapevole che, a norma dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le è fatto divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali la medesima dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali.

#### ART. 13 CODICE DI COMPORTAMENTO

La dipendente si impegna al rispetto del Codice di comportamento sottoscritto unitamente al presente contratto.

Art. 14  
NORMA FINALE

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo al trattamento economico ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti.

Borgo Valsugana,           /07/2024

LA DIPENDENTE

Buffa Fernanda

---

IL DATORE DI LAVORO

Biscaro Sonia

---